



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 747 DEL 06/10/2021

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO f.f. prof. Pierfranco Conte

DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I.R.C.C.S. E L'ORGANISMO DI FORMAZIONE "SISTHEMA FORMAZIONE S.C.A.R.L." PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DEGLI ALLIEVI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO.

Note per la Trasparenza: *con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'organismo di formazione "Sisthema Formazione s.c.a.r.l.", per attività di tirocinio degli allievi del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario.*

Il Direttore **dell’UOC Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la Regione Veneto, con D.G.R. numero 1124 del 6 agosto 2020, ha affidato all’ente di formazione “Sisthema Formazione scarl” la titolarità del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario;
- con nota registrata al protocollo generale con numero 17441 del 16 settembre 2021 l’ente di formazione “Sisthema Formazione scarl” ha richiesto a questo Istituto la disponibilità ad accogliere gli allievi del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario;

Ritenuto che:

- sia opportuno offrire la possibilità di svolgere dei tirocini teorico-pratici per la formazione di Operatori Socio Sanitari anche in ragione della circostanza che la Regione Veneto abbia espressamente richiesto con la D.G.R. 1124/2021 agli enti sanitari facenti parte del Servizio Sanitario Regionale la massima collaborazione nell’offrire la più ampia disponibilità ad accogliere all’interno delle proprie strutture i corsisti tirocinanti;

Visto che:

- la figura dell'Operatore Socio Sanitario (di seguito OSS) è stata individuata dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano con l'Accordo del 22 febbraio 2001, elevato a rango di disposizione legislativa dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 1, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario", all'art. 1, comma 8;
- la legge della Regione Veneto del 16 agosto 2001, n. 20, dopo aver istituito la figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario, ne ha delineato con precisione le caratteristiche fondamentali definendone in dettaglio le competenze, i contesti operativi in cui si esplica l’attività degli OSS, nonché le modalità di gestione ed organizzazione dei relativi corsi di formazione, che prevedono lo svolgimento di 520 ore di tirocinio da svolgersi presso le strutture e i servizi in cui è prevista la figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario;
- tale legge prevede che la Giunta regionale, sulla base del fabbisogno di OSS annualmente determinato, programmi l'attivazione dei corsi mediante la pubblicazione di Avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi, finalizzati alla realizzazione di interventi e alla

qualificazione di un congruo numero di OSS, in funzione del fabbisogno professionale delle strutture e dei servizi socio sanitari e socio assistenziali del territorio regionale;

- la Giunta regionale ha emanato negli anni una numerosa serie di avvisi pubblici per la presentazione dei progetti formativi da parte degli Organismi di formazione accreditati ai sensi della L.R. 19/2002 “*Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati*”;
- la D.G.R.V. n. 1124 del 06/08/2020 - con la quale viene programmata l’offerta formativa per i corsi di Operatore Socio Sanitario per il biennio 2020/2021, ai sensi della L.R. 20/2001 – stabilisce che “il tirocinio pratico rappresenta un elemento fondamentale del percorso formativo in quanto destinato alla formazione pratico-specialistica del corsista, pertanto è necessaria per la sua realizzazione un’ampia collaborazione tra soggetto gestore, strutture e servizi che ospitano i tirocinanti”;

Tenuto conto che:

- l’art.1 della D.G.R.V. n.1816 del 7 novembre 2017 definisce il tirocinio quale misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un’esperienza formativa, non costituente ad alcun titolo rapporto di lavoro, finalizzata a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l’inserimento lavorativo del soggetto;
- il tirocinio è la modalità privilegiata e insostituibile di apprendimento delle competenze professionali attraverso la sperimentazione pratica e l’integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa professionale e organizzativa, i cui obiettivi consistono nell’osservazione e conoscenza delle attività della Struttura o del Servizio di destinazione nonché la partecipazione diretta dell’allievo alle attività proprie dell’operatore socio sanitario;

Preso atto che:

- in ragione della perdurante emergenza epidemiologica da Covid19 che ha aggravato la strutturale carenza di Operatori Socio Sanitari nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali sia pubbliche che private la Regione Veneto ha ritenuto necessario, con la D.G.R.V. n. 1124 del 6 agosto 2020, procedere ad una ricognizione del fabbisogno formativo per il biennio 2020/2021 stimando in un numero superiore a quanto previsto in precedenza il fabbisogno di operatori qualificati e in un numero maggiore di corsi di formazione autorizzati, oltre che ripartendo l’avvio dei corsi in 3 distinti ambiti temporali;

- al fine di favorire una maggiore partecipazione agli interessati la DGRV n. 1124/2020 disponendo altresì una diversa articolazione delle ore di partecipazione ai percorsi formativi nelle fasi teoriche (con ricorso strutturale di una quota consistente alla modalità di formazione a distanza “FaD”) e contemplando nello specifico un aumento delle ore da svolgere presso le strutture per anziani e una contestuale riduzione delle ore da svolgersi nelle unità operative di degenza ospedaliera, comprese le strutture intermedie, che risultano essere n. 150;;
- l’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture ospedaliere i tirocinanti del corso di formazione per OSS organizzato dall’organismo di formazione in parola in un numero massimo che sarà concordato tra le parti in funzione delle risorse umane e strumentali nonché della capacità ricettiva delle strutture e dei servizi di destinazione degli stessi;

Considerato che:

- i tirocinanti che saranno accolti presso l’ente ospitante sono allievi dei corsi identificati con i seguenti riferimenti OSS7/001/747/DEC/20 e 7/002/747/DEC/20 per Operatore Socio Sanitario, i quali sono stati previamente autorizzati dalla Regione Veneto e sono organizzati dall’Organismo di Formazione accreditato presso la Regione Veneto con atto A0287 ai sensi della legge regionale n. 19 del 2002
- il Direttore dell’UOSD Professioni Sanitarie Ospedaliere, competente per l’organizzazione dei tirocini degli studenti dei corsi per OSS, ha espresso parere favorevole all’attivazione della convenzione;
- i tirocinanti allievi iscritti ai corsi promossi da “Sisthema Formazione s.c.a.r.l.” risultano coperti dalle assicurazioni contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi i cui estremi sono specificati nei progetti formativi individuali;
- nel testo di convenzione è stato previsto che, con riferimento all’accesso dei tirocinanti presso le strutture aziendali, l’UOSD Professioni Sanitarie Ospedaliere provvede alla verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle misure di sorveglianza sanitaria, ai sensi della normativa vigente, ivi compreso il rispetto dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie di cui al decreto legge n. 44/2021 convertito nella legge 76/2021.

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione per attività di tirocinio degli allievi dei corsi per OSS attivati dall’ente di formazione “Sisthema Formazione s.c.a.r.l.”.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTI il d.lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il d.lgs. n. 288 del 13.10.2003;
VISTE le leggi regionali n. 55 e 56 del 14.09.1994;
VISTA la L.R. n. 26/05 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;
VISTA la L.R. del 16 agosto 2001, nr. 20;
IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 31 del 26/02/2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare e sottoscrivere, la convenzione con l’Organismo di formazione accreditato dalla Regione del Veneto “Sisthema Formazione s.c.a.r.l.” per l’effettuazione di tirocini formativi presso le Strutture dell’Istituto Oncologico Veneto, da parte di studenti del Corso per Operatore Socio Sanitario, con le modalità e le tempistiche indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - a) la convenzione avrà durata triennale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione;
 - b) gli allievi tirocinanti iscritti a corsi per OSS promossi da “Sisthema Formazione s.c.a.r.l.” sono coperti da assicurazioni per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni;
 - c) la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell’Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S.;
3. di incaricare come uffici competenti, la U.O.C. Affari Generali e la U.O.S.D. Professioni Sanitarie, affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo On-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO PREVISTE DAL CORSO PER OPERATORI SOCIO SANITARI

TRA

Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S., (di seguito denominato "soggetto ospitante" o per brevità "Istituto") con sede in Padova via Gattamelata 64, C.F. e P.IVA 04074560287, rappresentato legalmente dal Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Benini;

E

Sisthema Formazione s.c.a.r.l. Organismo di formazione – sede di Castelfranco Veneto (TV) cap 31033 in via degli Olivi n. 1, C.F. e P.IVA 02175440268, di seguito denominato anche Soggetto Promotore, nella persona del rappresentante legale il Presidente Roberta Pasqualotto

PREMESSO CHE

- l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 individua la figura e il relativo profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario e definisce l'ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione;
- la L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e ss.mm.ii., ha istituito la figura dell'Operatore Socio Sanitario, unitamente ai contesti operativi, alle attività e alle competenze che la caratterizzano, nonché alle modalità gestionali ed organizzativi dei corsi di formazione;
- sulla base della precitata L.R. 20/2001, e sulla base del fabbisogno annualmente rilevato, vengono attivati i relativi corsi di formazione da parte della Giunta regionale, la quale nel tempo ha emanato una numerosa serie di avvisi pubblici per la presentazione dei progetti formativi da parte degli Organismi di formazione accreditati ai sensi della L.R. 19/2002 "*Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati*";
- la DGRV n. 1124 del 06/08/2020 - con la quale viene programmata l'offerta formativa per i corsi di Operatore Socio Sanitario per il biennio 2020/2021, ai sensi della L.R. 20/2001 – stabilisce che "*il tirocinio pratico rappresenta un elemento fondamentale del percorso formativo in quanto destinato alla formazione specialistico/pratica del corsista, pertanto è necessaria per la sua realizzazione un'ampia collaborazione tra soggetto gestore, strutture e servizi che ospitano i tirocinanti*";
- tutti i percorsi formativi afferenti ai corsi per Operatore Socio Sanitario comprendono pertanto un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'OSS;
- in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da virus Covid-19, la DGRV n. 1124/2020 (Allegato B) ha disposto una diversa articolazione dei periodi di svolgimento del tirocinio presso le strutture e i servizi degli enti socio sanitari - originariamente stabilita con decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 21 del 01.03.2017 - disponendo altresì una diversa articolazione delle ore di partecipazione ai percorsi formativi nelle fasi teoriche (con ricorso strutturale di una quota consistente alla modalità di formazione a distanza "FaD") e contemplando nello specifico un aumento delle ore da svolgere presso le strutture per anziani e una contestuale riduzione delle ore da svolgersi nelle unità operative di degenza ospedaliera, comprese le strutture intermedie, che risultano essere n. 150;
- sottolineato che viene prevista la gratuità del tirocinio svolto e pertanto nessun costo deve essere a carico del tirocinante o dell'Organismo di formazione accreditato;
- considerato che l'Ente formativo "Sisthema Formazione scarl" è stato autorizzato con decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione della Regione Veneto n. n. 1124 del

06/08/2020 a gestire i percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario e pertanto ha richiesto con nota prot. n. 17441 del 16/09/2021 a questo Istituto di attivare una convenzione per lo svolgimento dei tirocini per Operatore Socio Sanitario;

- i tirocinanti che saranno accolti presso l'ente ospitante sono allievi dei corsi identificati con i seguenti riferimenti OSS7/001/747/DEC/20 e 7/002/747/DEC/20 per Operatore Socio Sanitario, i quali sono stati previamente autorizzati dalla Regione Veneto e sono organizzati dall'Organismo di Formazione accreditato presso la Regione Veneto con atto A0287 ai sensi della legge regionale n. 19 del 2002
- Visto che il Direttore dell'UOSD Professioni Sanitarie Ospedaliere, competente per l'organizzazione dei tirocini degli studenti dei corsi per OSS, ha espresso parere favorevole all'attivazione della convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture aziendali, compatibilmente con le esigenze organizzative e sulla base delle effettive capacità ricettive e delle risorse umane e strumentali disponibili, gli studenti iscritti ai corsi di Operatore Socio Sanitario gestiti dal soggetto promotore e autorizzati dalla Regione del Veneto con delibere di Giunta regionale adottate negli anni di durata della convenzione, affinché svolgano il previsto **tirocinio di ore 150 in Unità Operative di Degenza Ospedaliera**.

Il soggetto promotore si impegna a comunicare all'ente ospitante le delibere di Giunta regionale che autorizzano i corsi di formazione per OSS che esso stesso organizza negli anni di durata della convenzione e il relativo periodo di decorrenza.

Art. 2 - Il Referente organizzativo aziendale per i tirocini

Il referente organizzativo aziendale è individuato all'interno della UOSD Professioni Sanitarie Ospedaliere dello IOV-IRCCS.

Art. 3 - Finalità e contenuti

Il tirocinio formativo si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, pertanto non costituisce rapporto di lavoro.

Il soggetto ospitante non corrisponde ai tirocinanti alcuna retribuzione e non riconosce rimborsi spese o altre agevolazioni (es. utilizzo della mensa o di altri servizi) che comportino oneri finanziari a carico del proprio bilancio.

I tirocinanti non potranno essere utilizzati per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Art. 4 - Modalità di svolgimento del tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor aziendale designato dal soggetto ospitante e da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo, che stilerà un piano di tirocinio per ogni studente, con indicate anche le modalità di certificazione del superamento dello stesso, nonché le modalità di documentazione della frequenza.

Per l'avvio di ciascun tirocinio in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor dell'Ente di appartenenza del tirocinante;
- il nominativo del tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative.

Art. 5 - Doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le indicazioni ricevute dal Direttore dell'U.O. e/o del Coordinatore in cui si svolge il tirocinio, facendo riferimento ai tutor di riferimento per qualsiasi evenienza;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme contenute nel codice di comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto;
- prendere visione, prima dell'inizio del periodo di tirocinio, del "Codice di comportamento" e delle **"Istruzioni per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali"** sul sito aziendale <https://www.ioveneto.it/privacy/>;
- osservare gli orari e le regole di comportamento previste dallo specifico regolamento;
- tenere un comportamento rispettoso del personale, dell'ambiente e del luogo in cui si opera;
- indossare il tesserino di riconoscimento ed il camice fornito dal soggetto ospitante; il camice va tenuto con cura, pulito ed in ordine e va restituito alla fine del tirocinio.
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto concerne i dati, le informazioni o le conoscenze in merito alle attività svolte durante lo svolgimento del tirocinio;
- adeguare le proprie operazioni in merito al trattamento di dati personali di terze persone al rispetto della vigente disciplina sulla privacy di cui al Regolamento UE denominato "GDPR" n. 679/2016 e al decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii;

Art. 6 -Trattamento dei dati personali

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via

esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione della presente Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso il soggetto ospitante, quest'ultimo e il soggetto promotore convengono di essere ciascuno autonomo titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: il soggetto promotore mette a disposizione la propria informativa già in fase di iscrizione attraverso i moduli cartacei sottoscritti dai partecipanti, mentre lo IOV provvederà a rilasciare la propria **informativa** agli interessati.

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante concordano altresì nel ritenere che i tirocinanti ospitati saranno chiamati a svolgere operazioni di trattamento su dati personali per conto del soggetto ospitante e che, pertanto, quest'ultimo provvederà ad individuarli quali autorizzati al trattamento e rilascerà loro le **istruzioni operative**, alle quali essi dovranno attenersi nell'espletamento delle suddette operazioni di trattamento.

Resta inteso che nessun dato personale trattato in tale contesto sarà comunicato dal soggetto ospitante al soggetto promotore.

Art. 7 - Polizze assicurative

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, affinché questi possa trasmettere adeguata comunicazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi.

Art. 8 - Tutela della salute

Con riferimento all'accesso dei tirocinanti presso le strutture aziendali, l'UOSD Professioni Sanitarie Ospedaliere provvede alla verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle misure di sorveglianza sanitaria, ai sensi della normativa vigente.

Il soggetto promotore si impegna a fornire, preventivamente, a ciascun tirocinante un'adeguata formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre devono essere assolti gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria in ingresso mediante certificazione di idoneità alla mansione specifica rilasciata dal soggetto ospitante e con oneri finanziari a carico dello stesso, ai sensi del Decreto del Direttore Generale dell'Area sanità e Sociale n. 90 del 16 luglio 2018 "Definizione protocollo minimo per la sorveglianza sanitaria destinata agli iscritti ai corsi per Operatore Socio Sanitario".

Il tirocinante può frequentare le strutture del soggetto ospitante nel rispetto delle seguenti misure:

- essere in possesso di certificato di vaccinazione anti Covid-19, ai sensi del D.L. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021 che prevede l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza;
- effettuare tampone naso-faringeo prima dell'inizio del tirocinio in ambito ospedaliero e in base alla durata del tirocinio con l'applicazione della tempistica di effettuazione dei saggi diagnostici degli altri operatori sanitari;

Le misure di sorveglianza sanitaria che comportano l'obbligo di effettuare con cadenza regolare

il tampone naso-faringeo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 vengono effettuate senza onere a carico degli organismi di formazione e del tirocinante pertanto rimangono a carico del soggetto ospitante.

Sarà inoltre cura del soggetto ospitante garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente.

Art. 9 - Durata e Recesso

La presente Convenzione ha efficacia dalla data di ultima sottoscrizione per la durata di 3 anni, fatta salva l'autorizzazione annuale della Regione Veneto rilasciata al soggetto promotore e da quest'ultimo comunicata al soggetto ospitante.

Le parti si riservano la facoltà di interrompere anticipatamente tale rapporto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi da notificarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Pec.

Art.10 - Foro

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo le parti indicano esclusivamente il foro di Padova quale foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.

Art. 11 - Imposta di bollo e registrazione

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa allegata A del D.P.R. n. 642/1972, è assunta dal soggetto promotore.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese del soggetto che ha interesse alla registrazione.

Art. 12 - Norme finali

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Sisthema Formazione scarl

Il Legale Rappresentante

Per l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Benini

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le seguenti clausole della convenzione di tirocinio: art. 9 "Durata e recesso" e art. 10 "Foro".

Per Sisthema Formazione scarl

Il Legale Rappresentante

Per l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Benini